

248.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Proposte di legge nn. 1174-2952	11
Missioni valevoli nella seduta del 16 gennaio 2003	2	(Sezione 1 – Articolo 6 ed emendamenti) .	11
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione all'altro ramo del Parlamento; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3, 4	(Sezione 2 – Articolo 7, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	13
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione)	4	(Sezione 3 – Articolo 8, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	14
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	4	(Sezione 4 – Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	16
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di documenti)	5	(Sezione 5 – Articolo 10, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	18
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	5	(Sezione 6 – Articolo 11, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	26
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	10	(Sezione 7 – Articolo 2 ed emendamento) .	30
Atti di controllo e di indirizzo	10	(Sezione 8 – Ordini del giorno)	31
ERRATA CORRIGE	10	Proposte di legge nn. 3323-3386	37
		(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità)	37
		(Sezione 2 – Questione pregiudiziale per motivi di merito)	39

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 16 gennaio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Diana, Dell'Elce, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovannardi, La Malfa, Lazzari, Lumia, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Ruggeri, Saglia, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zaccara.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Diana, Dell'Elce, Fini, Galati, Gasparri, La Malfa, Lazzari, Lumia, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Ruggeri, Saglia, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sinisi, Sospiri, Stefani, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAN: « Divieto dell'utilizzazione dei telefoni cellulari negli ascensori » (3540);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PACINI: « Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, in materia di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni » (3541);

DI TEODORO: « Disposizioni per la tutela del personale delle Forze di polizia e della polizia locale » (3542);

LUMIA e BURSTONE: « Istituzione del Fondo nazionale per le donne e le famiglie » (3543).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 15 gennaio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002 » (3537);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 » (3538);

dai ministri degli affari esteri e per gli affari regionali:

« Ratifica ed esecuzione della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » (3539).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LABATE ed altri: « Istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico » (1096) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Illy.

La proposta di legge FOLENA: « Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del *software* libero » (2544) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alfonso Gianni e Titti De Simone.

La proposta di legge BOCCHINO ed altri: « Disposizioni in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (2952) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Mauro, Scherini e Zacchera.

La proposta di legge MAZZOCCHI ed altri: « Norme in materia di tutela dell'attività di videonoleggio » (3142) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Messa.

La proposta di legge MOLINARI ed altri: « Riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni *pro-loco* » (3155) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rotundo.

La proposta di legge ONNIS ed altri: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991,

n. 394, in materia di aree protette » (3181) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Introduzione dell'articolo 13-*quater* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese relative all'uso dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei lavoratori dipendenti » (3220) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bertolini.

La proposta di legge SERENA: « Introduzione dell'articolo 148-*bis* del codice penale, concernente l'abolizione della pena detentiva per i novantenni e della detenzione in carcere per gli ottantenni » (3240) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Onnis.

La proposta di legge GUIDO ROSSI ed altri: « Introduzione del lavoro civico non retribuito per i detenuti ai fini della riduzione della pena » (3458) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Perrotta.

Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione al Senato della Repubblica.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 gennaio 2003, ha chiesto che il seguente disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 13 gennaio 2003, sia trasferito al Senato della Repubblica:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche » (3530).

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GRILLINI ed altri: « Ripristino della festa nazionale del 20 settembre » (3377) *Parere delle Commissioni V e VII.*

II Commissione (Giustizia):

NAN: « Modifica all'articolo 568 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale » (3403) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

CARRARA: « Istituzione della terza fascia della docenza universitaria » (3277) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

**Annunzio dell'archiviazione di atti relativi
a reati previsti dall'articolo 96 della
Costituzione.**

Con lettera pervenuta il 15 gennaio 2003, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 16 dicembre 2002, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Massimo D'Alema, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 13 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 132).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 13 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 133).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 13 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 134).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX (Trasporti).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 14 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 19 dicembre 2002, concernente l'attività di catalogazione dei beni culturali di interesse archeologico, architettonico, artistico, storico e demotn antropologico.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione — per l'anno 2001 — sui risultati economico-finanziari ottenuti, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 662 del 1996, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (doc. CL, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre 2002, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 410 del 2001, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (doc. CL, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alle sottoindicate Commissioni:

alla V Commissione permanente (Bilancio):

al dottor Arturo CARMENINI l'incarico di direzione della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi;

al dottor Paolo COLUZZI l'incarico di direzione del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

al dottor Pietro FAGIANI l'incarico di direzione del servizio centrale del personale;

al dottor Giuseppe IMPARATO l'incarico di direzione del servizio centrale per il sistema informativo integrato;

al dottor Maurizio MARCHETTI l'incarico di direttore amministrativo della scuola superiore dell'economia e delle finanze;

al dottor Giorgio PAGANO l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

al dottor Dante VASSALLO l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

alla VI Commissione permanente (Finanze):

al dottor Paolo CIOCCA l'incarico di direttore dell'ufficio relazioni internazionali del dipartimento per le politiche fiscali;

al dottor Gianfranco CUCCIA l'incarico di componente del collegio di direzione del servizio per il controllo interno — settore finanze;

al dottor Diego RISPOLI l'incarico di direttore della direzione centrale per gli affari generali ed il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

alla dottoressa Rosa RUSSO l'incarico di direttore dell'ufficio coordinamento tecnologie informatiche del dipartimento per le politiche fiscali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito della presidenza del Consiglio dei ministri, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

al dottor Ruggiero FERRARA l'incarico di direzione dell'ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure del dipartimento della funzione pubblica;

alla dottoressa Pia MARCONI l'incarico di direzione dell'ufficio per l'innovazione nelle pubblicazioni amministrazioni del dipartimento della funzione pubblica;

alla dottoressa Francesca RUSSO l'incarico di direzione dell'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni del dipartimento della funzione pubblica — *alla XI Commissione (Lavoro);*

al dottor Sergio MASINI l'incarico di direttore dell'ufficio I — programmazione lavori parlamentari — del dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

alla dottoressa Patrizia DE ROSE l'incarico di direttore dell'ufficio II — procedimento legislativo — del dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

al dottor Antonio SABBATELLA l'incarico di direttore dell'ufficio III — sindacato ispettivo parlamentare e controllo — del dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

al dottor Roberto Giovanni MARINO l'incarico di coordinatore dell'ufficio del servizio civile nell'ambito dell'ufficio nazionale per il servizio civile;

al dottor Giancarlo BRAVI l'incarico di coordinatore dell'ufficio IV, ufficio per gli affari generali e per il personale del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

all'ingegner Anna Maria GUERRINI l'incarico di coordinatore dell'ufficio I, ufficio sviluppo innovazione digitale nella società, del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie — *alla IX Commissione (Trasporti);*

al dottor Giovanni CAPOGNA l'incarico di direttore dell'ufficio II del dipartimento delle politiche comunitarie — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);*

al dottor Federico FAUTTILLI l'incarico di direttore dell'ufficio IV del dipartimento delle politiche comunitarie — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);*

al dottor Renato CATALANO l'incarico di coordinatore dell'ufficio III, ufficio per le politiche ordinamentali, infrastrutturali e sociali del dipartimento per gli affari regionali;

alla dottoressa Maria CONTENUTO l'incarico di consulenza, studio e ricerca in materia di politiche settoriali, con particolare riferimento alla montagna; rapporti con il Ministero dell'economia e delle

finanze, ed in particolare con il CIPE; progetti o iniziative speciali di competenza del ministro per gli affari regionali;

alla dottoressa Francesca GAGLIAR-DUCCI l'incarico di coordinatore dell'ufficio I, ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo del dipartimento per gli affari regionali;

alla dottoressa Clara COLLARILE l'incarico di coordinatore dell'ufficio per gli interventi in campo economico e sociale, nell'ambito del dipartimento per le pari opportunità.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'istituto agronomico per l'oltremare in Firenze alla dottoressa Alice PERLINI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla III Commissione permanente (Affari esteri).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

al dottor Giuseppe CONTRONE l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Toscana;

al dottor ingegner Dante CORRADI l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna;

al dottor ingegner Giuseppe D'ADDATO l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna;

al dottor architetto Ciriaco D'ALESSIO l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Calabria;

al dottor Alessandro D'AMBROSIO l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per il Molise;

al dottor ingegner Eugenio GAUDENZI l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per le Marche;

al dottor Amedeo LIVERANI l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia;

al dottor Walter LUPI l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Liguria;

al dottor ingegner Mario MAUTONE l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Campania;

al dottor ingegner Francesco MUSCI l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Puglia;

alla dottoressa Maria PALLAVICINI l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per l'Abruzzo;

alla dottoressa architetto Costanza PERA l'incarico di consulenza, studio e ricerca per l'espletamento delle funzioni di supporto alla direzione politica nelle valutazioni di tutte le problematiche di natura ambientale e culturale connesse con la realizzazione delle opere infrastrutturali;

al dottor ingegner Tullio RUSSO l'incarico di presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

al dottor ingegner Massimo SESSA l'incarico di presidente della sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

alla IX Commissione permanente (Trasporti):

al comandante Cesare ARNAUDO l'incarico di direzione dell'ufficio « Direzione

generale per la navigazione aerea » nell'ambito del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo;

al dottor ingegner Enzo CELLI l'incarico di direzione dell'ufficio « Direzione generale del trasporto ferroviario » nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

al dottor Massimo PROVINCIALI l'incarico di direzione dell'ufficio « Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna » nell'ambito del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo;

al dottor Aldo SANSONE l'incarico di consulenza, studio e ricerca in materia di trasporto aereo;

alla dottoressa architetto Annamaria TATÒ l'incarico di consulenza, studio e ricerca concernente l'attuazione della legge n. 84 del 1994 e la portualità.

alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

al dottor Alberto MIGLIORINI, al dottor Giuseppe BUFFA e al dottor ingegner Ciro ESPOSITO l'incarico di componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della salute, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

alla dottoressa Emanuela DE SANCTIS LUCENTINI l'incarico di direttore della direzione generale della programmazione sanitaria;

alla dottoressa Marta DI GENNARO l'incarico di direttore della direzione generale dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie;

alla dottoressa Magda FOSSATI l'incarico di direttore della direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali;

al dottor Romano MARABELLI l'incarico di direttore della direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione;

al dottor Claudio MASTROCOLA l'incarico di direttore della direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie;

alla dottoressa Rosa Maria MARTOCIA l'incarico della direzione dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità;

al dottor Fabrizio OLEARI l'incarico di direttore della direzione generale della prevenzione;

al dottor Francesco PLACCO l'incarico di direttore del dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca « Casilina » e « Monteporzio » dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

alla dottoressa Paola PULGA LEGGIO l'incarico di direttore della segreteria generale del Consiglio superiore di sanità;

al dottor Giovanni ZOTTA l'incarico di direttore della direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla IX Commissione permanente (Trasporti):

al dottor Battista AQUINO l'incarico di studio per la riorganizzazione della struttura ministeriale, con particolare riferimento agli ispettorati territoriali;

alla dottoressa Concettina CIMINIELLO l'incarico di direttore della direzione generale degli affari generali e del personale;

al dottor Ruggero CALABRIA l'incarico di direttore della direzione generale della regolamentazione e della qualità dei servizi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

alla XI Commissione permanente (Lavoro):

alla dottoressa Lea BATTISTONI l'incarico di direzione della direzione per l'impiego, l'orientamento e la formazione nell'ambito del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori;

alla dottoressa Aviana Maria BULGARRELLI l'incarico di direzione dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori nell'ambito del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori;

alla dottoressa Paola CHIARI l'incarico di responsabile del servizio di controllo interno, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro del lavoro e delle politiche sociali;

alla dottoressa Maria Teresa FERRARO l'incarico di direzione della direzione generale per le politiche previdenziali, nell'ambito del dipartimento delle politiche sociali e previdenziali;

alla dottoressa Matilde MANCINI l'incarico di direzione della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori;

al dottor Mario NOTARO l'incarico di direzione della direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e del dipartimento per le politiche sociali e previdenziali;

al dottor Paolo ONELLI l'incarico di direzione della direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro nell'ambito del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori;

alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

al dottor Angelo ACHILLE l'incarico di direzione della direzione generale per la prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze nell'ambito del dipartimento delle politiche sociali e previdenziali;

al dottor Giuseppe SILVERI l'incarico di direzione generale per l'immigrazione, nell'ambito del dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di vice capo dipartimento nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nell'ambito del Ministero della giustizia, all'ingegner Stefano ISGRÒ.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) cd alla II Commissione permanente (Giustizia).

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (167).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 25 febbraio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 dicembre 2002, a pagina 3, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole: « 24 dicembre 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « 24 novembre 1981 ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 gennaio 2003, pagina 49, seconda colonna, quarantunesima riga, sostituire le parole: *l'articolo 10*, con le seguenti: *il comma 7*; sopprimere inoltre le righe quarantatreesima e quarantaquattresima della medesima colonna e sostituire alla quarantacinquesima riga il numero: *1*, con: *7-bis*.

PROPOSTA DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; BOCCHINO ED ALTRI: MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE A 5.000 ABITANTI (1174-2952)

(A.C. 1174 – Sezione 1)

**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 6.

(Programmi di e-Government).

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Programmi di e-Government).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in

forma associata o singola. i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in forma associata o singola.

6. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Paroli.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui al comma 2 dell'articolo 4.

6. 2. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È istituito il Fondo nazionale di *e-Government* per i piccoli comuni. L'ammontare del fondo è determinato in 25.000.000 di euro per l'anno 2002, 50.000.000 di euro per l'anno 2003 e 75.000.000 di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo nazionale di cui al comma 2 è utilizzato, prioritariamente, per il finanziamento di progetti innovativi volti a promuovere:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi.

4. Con decreto dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, viene adottato il regolamento per l'attribuzione del fondo.

***6. 3.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È istituito il Fondo nazionale di *e-Government* per i piccoli comuni. L'ammontare del fondo è determinato in 25.000.000 di euro per l'anno 2002, 50.000.000 di euro per l'anno 2003 e 75.000.000 di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo nazionale di cui al comma 2 è utilizzato, prioritariamente, per il finanziamento di progetti innovativi volti a promuovere:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi.

4. Con decreto dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, viene adottato il regolamento per l'attribuzione del fondo.

***6. 4.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È istituito il Fondo nazionale di *e-Government* per i piccoli comuni. L'ammontare del fondo è determinato in 25.000.000 di euro per l'anno 2002, 50.000.000 di euro per l'anno 2003 e 75.000.000 di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo nazionale di cui al comma 2 è utilizzato, prioritariamente, per il finanziamento di progetti innovativi volti a promuovere:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi.

4. Con decreto dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, viene adottato il regolamento per l'attribuzione del fondo.

***6. 5.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al fine di favorire le attività economiche, sociali e culturali dei piccoli comuni, le regioni promuovono in tali località l'accesso a forme e strumenti di commercio elettronico, di telelavoro e di formazione professionale a distanza.

6. 6. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

(A.C. 1174 – Sezione 2)

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 7.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni, anche con un'apertura alternata ovvero mediante uffici mobili presenti periodicamente ovvero attraverso l'istituzione di centri di servizi per i piccoli comuni da realizzare in accordo con le associazioni rappresentative degli enti locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle

realità storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

Al comma 1, sostituire le parole da: , mediante un'apposita fino alla fine del comma, con le seguenti: il mantenimento di tutti gli sportelli postali presenti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

7. 6. Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche con un'apertura fino alla fine del comma.

***7. 1.** Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi, Campa.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche con un'apertura fino alla fine del comma.

***7. 3.** Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, nelle zone montane, con le comunità montane.

****7. 4.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, nelle zone montane, con le comunità montane.

****7. 7.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Sopprimere il comma 2.

***7. 2.** Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Sopprimere il comma 2.

***7. 8.** Bellillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: Ai fini di cui al comma 1,.

7. 15. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione comunale *aggiungere le seguenti:*, singola o associata,

****7. 5.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione comunale *aggiungere le seguenti:*, singola o associata,

****7. 9.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: facenti parte delle reti telematiche online gestite dai concessionari.

7. 13. Verro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato il 21 novembre 2002 tra l'ANCI e Poste italiane S.p.A., ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente comma e dal comma 1.

***7. 10.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato il 21 novembre 2002 tra l'ANCI e Poste italiane S.p.A., ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente comma e dal comma 1.

***7. 11.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato il 21 novembre 2002 tra l'ANCI e Poste italiane S.p.A., ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente comma e dal comma 1.

***7. 12.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Distributori di carburante).

- 1. Nei piccoli comuni sprovvisti di distributori di carburante l'amministrazione comunale, d'intesa con la regione, può stipulare una convenzione affinché di concerto con gli esercizi commerciali in loco e le compagnie petrolifere venga aperto un distributore di carburante.

7. 01. Molinari, Vigni.

(A.C. 1174 – Sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 8.

(Istituti scolastici).

1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Istituti scolastici).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15

maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

- 8. 2.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zannetta.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: Le regioni fino a: finanziare con le seguenti: È assicurato.

- 8. 1.** Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di teleinsegnamento.

- 8. 3.** Polledri, Guido Dussin, Parolo, Paggiarini, Guido Giuseppe Rossi, Chianale, Reduzzi, Didoné, Castellani, Dario Galli, Sergio Rossi, Blasi, Zacchera.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le regioni assicurano la copertura del 50 per cento delle spese agli enti, quali province, comuni, comunità montane ed enti parco, che nelle frazioni, nei centri minori e nelle località isolate situate nel territorio dei piccoli comuni:

a) allestiscono, allo scopo di ridurre gli spostamenti settimanali per gli alunni costretti al pendolarismo scolastico, un'aula attrezzata per la formazione a distanza, consentendo loro di svolgere nel

proprio comune alcune attività scolastiche, con l'aiuto di un assistente d'aula ed in collegamento telematico con gli insegnanti ed i compagni di classe. La copertura delle spese è estesa anche ai costi relativi al personale impiegato;

b) allestiscono laboratori didattici nelle scuole con pochi iscritti e promuovono reti di scuole al fine di mettere le proprie risorse materiali e professionali a disposizione di altre strutture scolastiche, facilitando la mobilità degli studenti verso le scuole poco frequentate, garantendo la possibilità di socializzazione agli alunni residenti.

- *8. 4.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le regioni assicurano la copertura del 50 per cento delle spese agli enti, quali province, comuni, comunità montane ed enti parco, che nelle frazioni, nei centri minori e nelle località isolate situate nel territorio dei piccoli comuni:

a) allestiscono, allo scopo di ridurre gli spostamenti settimanali per gli alunni costretti al pendolarismo scolastico, un'aula attrezzata per la formazione a distanza, consentendo loro di svolgere nel proprio comune alcune attività scolastiche, con l'aiuto di un assistente d'aula ed in collegamento telematico con gli insegnanti ed i compagni di classe. La copertura delle spese è estesa anche ai costi relativi al personale impiegato;

b) allestiscono laboratori didattici nelle scuole con pochi iscritti e promuovono reti di scuole al fine di mettere le proprie risorse materiali e professionali a disposizione di altre strutture scolastiche, facilitando la mobilità degli studenti verso le scuole poco frequentate, garantendo la possibilità di socializzazione agli alunni residenti.

- *8. 5.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le regioni assicurano la copertura del 50 per cento delle spese agli enti, quali province, comuni, comunità montane ed enti parco, che nelle frazioni, nei centri minori e nelle località isolate situate nel territorio dei piccoli comuni:

a) allestiscono, allo scopo di ridurre gli spostamenti settimanali per gli alunni costretti al pendolarismo scolastico, un'aula attrezzata per la formazione a distanza, consentendo loro di svolgere nel proprio comune alcune attività scolastiche, con l'aiuto di un assistente d'aula ed in collegamento telematico con gli insegnanti ed i compagni di classe. La copertura delle spese è estesa anche ai costi relativi al personale impiegato;

b) allestiscono laboratori didattici nelle scuole con pochi iscritti e promuovono reti di scuole al fine di mettere le proprie risorse materiali e professionali a disposizione di altre strutture scolastiche, facilitando la mobilità degli studenti verso le scuole poco frequentate, garantendo la possibilità di socializzazione agli alunni residenti.

***8. 6.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Sostegno agli anziani). — 1. In favore delle famiglie residenti e domiciliate nei piccoli comuni che assumono una persona badante per assistere persone non autosufficienti, in particolare anziani, è concesso un contributo di 1.000 euro all'anno.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. 01. Molinari.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Strutture ospedaliere). — 1. Nell'ambito della normativa vigente in materia sanitaria, al fine di garantire il pieno rispetto degli articoli 117 e 32 della Costituzione in relazione alla specificità delle strutture ospedaliere presenti nelle aree interne e di montagna nell'ambito di comprensori a prevalenza di centri a forte disagio insediativo sono introdotti criteri in deroga rispetto ad eventuali misure di razionalizzazione, da definirsi in sede di Conferenza unificata Stato-regioni, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, al fine di salvaguardare la presenza delle strutture ospedaliere nelle aree in oggetto.

8. 02. Meduri.

(A.C. 1174 - Sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese.

2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL
TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

Al comma 1, dopo le parole: Gli artigiani aggiungere le seguenti: e i commercianti.

9. 2. Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole da: l'apertura fino alla fine del comma con le seguenti: , in deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi ed il numero di bar, ristoranti ed alberghi.

9. 3. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 1.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 4.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 5.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I piccoli comuni, singoli o associati, sostengono forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce.

****9. 6.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I piccoli comuni, singoli o associati, sostengono forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce.

****9. 8.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I piccoli comuni, singoli o associati, sostengono forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce.

****9. 9.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I piccoli comuni, singoli o associati, sostengono forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce.

****9. 10.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. *(Interventi per lo sviluppo di attività agricole).* — 1. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano, con un finanziamento pari al 40 per cento, le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque

anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

***9. 01.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. *(Interventi per lo sviluppo di attività agricole).* — 1. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano, con un finanziamento pari al 20 per cento, le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è elevato al 40 per cento qualora i soggetti interessati realizzino aziende di prodotti biologici.

9. 03. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. *(Sistema distributivo dei prodotti energetici).* — 1. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti degli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare

le condizioni per assicurare, nei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

9. 04. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zannetta, Guido Dussin, Lettieri, Polledri, Bellillo, Franci, Vascon, Luseti, Dario Galli, Luigi Pepe, Abbondanzieri.

(Approvato)

(A.C. 1174 – Sezione 5)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 10.

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni).

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, ciascuna regione può disporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune.

2. Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti nei piccoli comuni, che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi una attività economica.

3. Le regioni possono altresì attribuire alle associazioni di categoria il compito di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e promozione delle attività economiche.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10
DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni).

Al comma 1, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: , provincia e comune, sentite le comunità montane,

10. 8. Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Al comma 1, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: , provincia e comune.

10. 1. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: , sentite le comunità montane,

***10. 5.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: , sentite le comunità montane,

***10. 7.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Al comma 1, sostituire le parole da: trasferiscono la propria residenza fino alla fine del comma con le seguenti: rilevano, al fine di recuperare immobili fatiscenti o attività agricole abbandonate, o che realizzano attività economiche impegnandosi al recupero e a non abbandonare gli immobili o le attività per un decennio.

10. 9. Buontempo, Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il trasferimento

comporti l'acquisto dell'immobile ad uso abitativo, produttivo o commerciale, gli oneri notarili sono ridotti ad un terzo.

10. 10. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

10. 3. Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: il patrimonio abitativo dei comuni stessi con le seguenti: manufatti, edifici, case rurali da adibire a residenza per il proprio nucleo familiare e costituente unica casa di proprietà.

10. 4. Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , le province e i comuni.

10. 2. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Al comma 3, dopo la parola: insediamento aggiungere la seguente: , sviluppo.

10. 11. Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le regioni, d'intesa con il Governo e le associazioni di rappresentanza dei comuni e delle province italiane, possono determinare, annualmente, nell'ambito delle misure per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni, piani di inserimento insediativo di famiglie emigrate all'estero originarie dei piccoli comuni e tuttora in possesso di titoli di proprietà, provenienti in particolare dal Sud America.

10. 6. Molinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti, di cui all'elenco previsto al comma 4 dell'articolo 1, tutti i trasferimenti di proprietà di immobili a titolo oneroso, nonché le donazioni e i trasferimenti *mortis causa*, sono soggetti all'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa, indipendentemente dal valore.

10. 12. Buontempo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per le famiglie residenti nei piccoli comuni che devono sostenere spese scolastiche per i propri figli, quali spese di trasporto, mense, attività sportive, acquisto dei libri di testo e pagamento delle tasse scolastiche, le regioni provvedono, su richiesta dei comuni, a rimborsare le spese effettivamente sostenute fino all'importo massimo di 750 euro, anche in aggiunta a quanto già eventualmente previsto dalle leggi regionali e statali in materia.

10. 13. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Canone speciale per le captazioni idriche*). — 1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e l'uso sostenibile delle risorse, è istituito un canone speciale per le captazioni idriche pari a 0,10 euro per metro cubo a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni.

2. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e con le stesse modalità, sono individuati i comuni dotati dei requisiti previsti dal comma 1.

10. 01. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(*Agevolazioni in materia di servizio idrico*).

1. Nell'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

10. 030. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Tariffa del servizio idrico*).
- 1. Nei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 4, la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è ridotta in misura non inferiore al 40 per cento della media dei comuni compresi nel medesimo ambito ottimale.

2. Nei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 4, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi, la tariffa del servizio idrico è ridotta in misura non inferiore al 60 per cento della media dei comuni compresi nel medesimo ambito ottimale.

3. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e dei successivi aggiornamenti di cui all'articolo 1, comma 5, le regioni individuano i comuni dotati dei requisiti previsti dal comma 2.

10. 02. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Gestione dei servizi pubblici locali*). — 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni di cui all'articolo 1 e quelli inclusi in comunità montane possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale mediante affidamento diretto a aziende speciali o società di capitali costituite o partecipate dai medesimi comuni.

10. 03. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Regime fiscale delle attività ubicate in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti*). — 1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni ubicate nel territorio di comuni aventi non più di 1.000 abitanti possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore a 60.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo i soggetti di cui al comma 1 possono assumere, in luogo dei ricavi e compensi effettivi, i ricavi e compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione di specifici studi di settore approvati con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie dei contribuenti interessati, delle peculiarità di marginalità e degli indici di coerenza economica. Qualora in un esercizio successivo non risultino variati gli elementi extracontabili dell'esercizio precedente, possono essere assunti i ricavi e compensi minimi calcolati in base ai dati dell'esercizio precedente.

3. Per potersi avvalere delle disposizioni del presente articolo i contribuenti esercitano apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativi allo stesso periodo. L'opzione è valida fino a revoca

ovvero fino al raggiungimento del limite di ricavi e compensi indicato al comma 1.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale del presente articolo sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto di 1.200 euro se esercenti attività di commercio, di 1.500 euro se esercenti attività promiscue di cessioni di beni e prestazioni di servizi ovvero di 1.800 euro se esercenti attività di servizi, arti e professioni. In caso di nuove iniziative produttive l'imposta sostitutiva è dovuta in misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno. Con apposito decreto ministeriale sono fissate le misure di ripartizione dell'imposta sostitutiva e le sue modalità di assegnazione.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è versata con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è altresì corrisposta mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardivo od omesso versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il regime fiscale previsto nel presente articolo cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore superano il limite di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore superano di oltre il cinquanta per cento il limite di cui al comma 1;

c) a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il contribuente comunica la

revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

7. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto nel presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, e dalla presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'IRAP e dell'IVA.

8. I contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali relativi alla gestione per la quale sono iscritti all'I.N.P.S. secondo i minimi di contribuzione annualmente fissati dallo stesso istituto.

9. Ai fini extratributari nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolativi previsti nel presente articolo è valutata tenendo conto di un ammontare pari a quello fissato al comma 8.

10. Per l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 05. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Olivieri, Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Raffaella Mariani, Bandoli, Sandi, Sandri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Agevolazioni economiche e fiscali). — 1. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 61.975 euro (lire 120 milioni), può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni.

4. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, di intesa con gli eser-

centi degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla soppressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condizioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi.

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 07. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Compartecipazione alle opere pubbliche). — 1. Nella valutazione dei progetti e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è prevista alcuna percentuale di compartecipazione a carico degli stessi.

2. La percentuale di compartecipazione eventualmente prevista a carico dei comuni di cui al comma 1 deve essere posta a carico di un apposito fondo speciale istituito presso il Ministero dell'interno.

***10. 08.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Olivieri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Compartecipazione alle opere pubbliche). — 1. Nella valutazione dei progetti e dei finanziamenti per la

realizzazione delle opere pubbliche nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è prevista alcuna percentuale di compartecipazione a carico degli stessi.

2. La percentuale di compartecipazione eventualmente prevista a carico dei comuni di cui al comma 1 deve essere posta a carico di un apposito fondo speciale istituito presso il Ministero dell'interno.

***10. 016.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Compartecipazione alle opere pubbliche). — 1. Nella valutazione dei progetti e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è prevista alcuna percentuale di compartecipazione a carico degli stessi.

2. La percentuale di compartecipazione eventualmente prevista a carico dei comuni di cui al comma 1 deve essere posta a carico di un apposito fondo speciale istituito presso il Ministero dell'interno.

***10. 017.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). — 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i

criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 09.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Raffaella Mariani, Olivieri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). — 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della

situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 018.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). — 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per

lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 019.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). — 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici, agli interventi di riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza del territorio, per lo sviluppo dei trasporti collettivi, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività

rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

10. 010. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Recupero dei manufatti ferroviari e delle case cantoniere dell'ANAS).

- 1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli enti parco possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabiliate e delle case cantoniere dell'ANAS ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, d'intesa con la società Sviluppo Italia, con la società Ferrovie dello Stato Spa e con l'ANAS possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

2. Ai tracciati ferroviari dismessi interessati dagli interventi di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

10. 011. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183). — 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « ovvero da asses-

sori dagli stessi delegati; », sono aggiunte le seguenti: « da due Sindaci per regione delegati dall'ANCI regionale ».

2. All'articolo 12, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « e da quelle regionali », sono aggiunte le seguenti: « e da quelle comunali ».

****10. 020.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183). — 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « ovvero da assessori dagli stessi delegati; », sono aggiunte le seguenti: « da due Sindaci per regione delegati dall'ANCI regionale ».

2. All'articolo 12, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « e da quelle regionali », sono aggiunte le seguenti: « e da quelle comunali ».

****10. 021.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

(A.C. 1174 — Sezione 6)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per le regioni;

b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

c) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera c), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede altresì annualmente, con proprio decreto, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle restanti risorse tra le regioni e i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al citato comma 2, lettere a) e b).

5. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: le regioni e e sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b).

11. 29. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***11. 3.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***11. 4.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***11. 5.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica prodotta da piccoli generatori, comunque azionati, quali generatori eolici,

piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza non superiore ai 30 kilowatt.

11. 6. Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Molinari, Reduzzi, Milana, Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per il restauro e la trasformazione di abitazioni, in favore di chi trasferisce la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

11. 7. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è concesso, inoltre, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, un contributo di euro 2.500 per ogni chilometro quadrato di territorio comunale per la valorizzazione e gestione del territorio.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 30 milioni.

11. 8. Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è concesso, inoltre, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, un contributo di euro 2.500 per

ogni chilometro quadrato di territorio comunale destinato ad uso agricolo o a verde pubblico per la valorizzazione o gestione del territorio.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 30 milioni.

11. 9. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

***11. 10.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

***11. 11.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

***11. 12.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

****11. 13.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma , dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

****11. 14.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 4, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

****11. 15.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis). Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

11. 30. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il 50 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è riservato al sostegno al disagio per i comuni di cui all'articolo 1, comma 2. I criteri e le modalità per la ripartizione di tali risorse sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni;

alla rubrica, sostituire le parole: gli incentivi fiscali in favore dei con la seguente: i.

11. 16. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.

***11. 17.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.

***11. 18.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

11. 19. Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

11. 1. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

11. 20. Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali.

***11. 21.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali.

***11. 22.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La ripartizione del fondo riguardante le misure di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le quali, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse necessarie a compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalle minori entrate.

11. 2. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Boato, Olivieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano la ripartizione del fondo riguarda le misure di cui al comma 2 ed è effettuata esclusivamente nei confronti delle stesse, le quali, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti alle minori entrate.

11. 23. Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 12. — 1. Lo Stato, le regioni e le province assicurano prioritariamente ai comuni inferiori a 5.000 abitanti una quota adeguata di contributi in conto

capitale per la realizzazione, il completamento e la razionalizzazione di opere di interesse pubblico, non inferiore a:

a) 77.470 euro per i comuni fino a 1.000 abitanti;

b) 61.975 euro per i comuni fino a 2.000 abitanti;

c) 51.645 euro per i comuni fino a 3.000 abitanti;

d) 41.315 euro per i comuni fino a 5.000 abitanti.

2. Su tutti gli interventi di opere pubbliche realizzati nei comuni di cui al comma 1 l'aliquota IVA è ridotta al 4 per cento.

3. Per la gestione organizzativa ed operativa del nucleo di protezione civile comunale è assegnato un contributo annuo pari a 61.975 euro.

11. 01. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

(A.C. 1174 - Sezione 7)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 2.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per la costituzione di consorzi e per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere affidate, con deliberazione di giunta, al segretario comunale.

3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari della Ammini-

strazione autonoma dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giuochi.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, e librari delle parrocchie. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite e delle case cantoniere dell'ANAS al fine di destinarle, ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Analoghe convenzioni possono essere concluse con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia ed il recupero dei beni di cui al precedente periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime.

2. 4. *(Nuova formulazione).* Russo Spena, Vigni, Bellillo, Franci.

(Approvato)

(A.C. 1174 – Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del testo unificato in esame si pone l'obiettivo di promuovere e sostenere, nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali;

l'articolo 2 ribadisce come principio fondamentale quello di promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per la costituzione di consorzi e per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni;

per il raggiungimento di tali obiettivi appare essenziale potenziare, anche con opportune modifiche normative, il ruolo di alcuni istituti attualmente disciplinati dal citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adattandoli alla realtà dei piccoli comuni italiani;

in quest'ottica, appare fondamentale anche riconoscere e valorizzare, con specifiche misure, l'impegno di quegli amministratori locali che si distinguono per particolare capacità manageriale e gestionale;

a tal fine, i predetti obiettivi si scontrano, tra l'altro, con il divieto di rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province dopo due mandati consecutivi, previsto dall'articolo 51 del citato

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

pertanto si ritiene particolarmente significativa una riforma capace di garantire una necessaria ed indispensabile partecipazione alla vita democratica con una altrettanto necessaria difesa e valorizzazione dei piccoli comuni contro la minaccia dell'abbandono e della crescente disaffezione elettorale,

impegna il Governo

a) a promuovere ove possibile, anche mediante apposite intese e specifici atti di indirizzo e programmazione, l'esercizio in forma associata di servizi alla popolazione da parte dei piccoli comuni anche al fine di garantire un livello adeguato di iniziative a favore dei cittadini in essi residenti;

b) a valutare la possibilità di prevedere ulteriori semplificazioni in favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche mediante apposite modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

c) ad incentivare, sotto il profilo istituzionale e normativo, le misure — di qualsiasi natura — atte a favorire iniziative che consentano di non disperdere il patrimonio conoscitivo e di impegno dei numerosi amministratori locali operanti presso i piccoli comuni;

d) a verificare, in questo quadro, l'opportunità di assumere ogni possibile iniziativa finalizzata a derogare, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, al limite di cui all'articolo 51, comma 2, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9/1174/1. Merlo, Frigato, Bottino, Panattoni, Burtone, Delbono, Pistelli, Realacci, Meduri, Ruggieri, Molinari, Lettieri, Rusconi, Stradiotto, Chianale, Buglio.

La Camera,

premesso che:

la promozione dei piccoli comuni e la valorizzazione delle loro risorse è essenziale in relazione al processo di rilancio socio economico dei contesti a forte disagio insediativo;

un ruolo centrale rispetto a questa importante funzione è esercitata sul territorio dalle associazioni pro-loco;

tali associazioni devono essere agevolate nell'esercizio della propri attività, gravata da eccessivi oneri fiscali e adempimenti burocratici;

le pro-loco hanno la necessità di un quadro normativo che riconosca tali misure in maniera organica e funzionale all'azione di promozione e di creazione di eventi nell'ambito soprattutto dei piccoli comuni;

la vivacità culturale dell'associazionismo rappresenta una variabile essenziale nella creazione di una politica turistica dell'evento,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi ogni iniziativa legislativa e finanziaria utile al fine di sostenere e promuovere l'attività svolta dalle associazioni pro-loco nell'ambito dei piccoli comuni.

9/1174/2. Molinari, Iannuzzi, Realacci.

La Camera,

premesso che:

la popolazione dei piccoli comuni nel nostro Paese si caratterizza per l'elevata incidenza di persone anziane spesso in condizione di non autosufficienza;

la grave carenza di servizi essenziali come farmacie, ambulatori medici, servizi di guardia medica, presidi ospedalieri, aggrava la già difficile condizione delle persone non autosufficienti, in considerazione delle loro condizioni di salute, nonché delle famiglie che li assistono;

l'azione del Governo in carica si sta caratterizzando per una serie di tagli ai trasferimenti in favore delle regioni e degli enti locali con la conseguenza che verranno soppressi importanti servizi legati al *welfare* locale;

dette misure si ripercuoteranno in maniera drammatica sulle fasce più deboli della società a partire appunto dagli anziani non autosufficienti e dalle loro famiglie con un aggravio di costi materiali ed immateriali;

il Governo ha determinato nell'ultima finanziaria il taglio del Fondo per le politiche sociali in riferimento alla condizione di non autosufficienza;

la cosiddetta legge Bossi-Fini intervenuta a regolamentare la materia concernente l'immigrazione non agevola l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per i cosiddetti « badanti »;

un'attenta politica dell'immigrazione dovrebbe favorire l'integrazione e il consolidamento dell'immigrazione come punto centrale per ripopolare i piccoli centri,

impegna il Governo

nel rispetto del dettato degli articoli 32 e 117 della Costituzione, a garantire il diritto alla salute nonché i livelli essenziali di assistenza ai cittadini residenti nei piccoli comuni ed in particolare in favore degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie, e a destinare a tale fine adeguate risorse finanziarie in linea con gli altri paesi dell'Unione europea.

9/1174/3. Bindi, Fioroni, Burtone, Meduri, Mosella, Molinari, Mazzuca Poggiolini.

La Camera,

premesso che:

la razionalizzazione della rete ospedaliera sul territorio nazionale aggravata dai criteri introdotti dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con

modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, sta determinando una grave penalizzazione per le aree interne, di montagna e nelle isole minori per quanto concerne i presidi ospedalieri e i servizi sanitari in genere;

il numero degli abitanti e la loro composizione anagrafica a prevalenza di persone anziane rende finanziariamente passive le strutture presenti;

tali strutture rappresentano una testimonianza concreta del principio della democrazia sostanziale;

l'articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute e il principio dell'universalità del servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini a prescindere da dove essi abitino o risiedano e quindi anche nei piccoli comuni;

abbiamo assistito nei mesi scorsi alla protesta di intere comunità che risiedono in aree difficili e a forte disagio insediativo per scongiurare la chiusura dei presidi ospedalieri in dette aree;

la determinazione dei livelli essenziali di assistenza deve avere in debita considerazione le peculiarità territoriali in cui si articola il Paese,

impegna il Governo

nell'ambito delle politiche sanitarie, a tutelare e garantire la funzionalità delle strutture ospedaliere e dei presidi sanitari presenti nelle aree a forte disagio insediativo, nel pieno rispetto della Costituzione e a garanzia dei diritti dei cittadini che ivi risiedono.

9/1174/4. Fioroni, Bindi, Burtone, Meduri, Molinari, Mosella.

La Camera,

premesso che:

è essenziale semplificare le procedure in materia di programmazione di

lavori pubblici e di appalti per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa per favorire:

a) la facoltatività della programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per lavori singolo importo inferiore a 200.000 euro;

b) la facoltatività degli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della citata legge n. 109 del 1994, per appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

9/1174/5. Polledri, Guido Dussin, Vascon, Rodeghiero, Didoné, Stucchi, Martinnelli.

La Camera,

premesso che:

i provvedimenti previsti nella proposta di legge in esame sono comunque limitati e devono, perciò, coniugarsi con le più generali politiche economiche e sociali da attuare da parte del Governo e delle stesse Regioni;

il dissesto idrogeologico in gran parte riguarda proprio i piccoli Comuni di montagna e di collina;

nei Comuni suddetti vi è un ricco patrimonio storico culturale;

l'equilibrio popolazione-territorio è ormai saltato con il rischio di una definitiva scomparsa dei Comuni in questione:

impegna il Governo

ad approntare entro sei mesi, d'intesa con i Comuni e le Regioni interessati di cui in premessa, un organico piano di difesa del suolo e di manutenzione del territorio, impegnando per i vari interventi soprattutto le professionalità e le imprese locali;

ad approntare entro lo stesso termine un piano di valorizzazione dei beni storico-culturali, utilizzando, se possibile, le imprese e le professionalità locali dei piccoli comuni;

a programmare nell'applicazione della legge sull'immigrazione l'insediamento di nuclei familiari di immigrati extracomunitari nei piccoli Comuni, d'intesa con gli stessi e con le Regioni interessate.

9/1174/6. Lettieri.

La Camera,

esaminato il provvedimento n. 1174, recante misure a sostegno dei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;

tenuto conto che tra gli obiettivi prioritari del provvedimento particolare rilievo assume la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale dei piccoli comuni;

rilevato che parte significativa di tale patrimonio è costituita, specie per i comuni situati in zone prevalentemente montane, dalla disponibilità di risorse idriche spesso largamente superiori ai fabbisogni dei medesimi comuni, per cui tali risorse vengono canalizzate e utilizzate anche a vantaggio di altre comunità;

considerato che, in base alla normativa vigente, i comuni interessati non traggono alcun vantaggio, sia pure a titolo di parziale compensazione, dal fatto di mettere a disposizione di altri enti territoriali le proprie risorse idriche, ancorché eccedenti;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 11, le quali innovano la disciplina vigente consentendo alle regioni di introdurre specifiche agevolazioni a favore di tali comuni;

rilevata l'opportunità di procedere, in sede di attuazione di tali disposizioni, in modo da soddisfare le esigenze dei comuni interessati i quali, a seconda dei casi e delle situazioni, potrebbero preferire, ad

una riduzione dei costi del servizio idrico, la possibilità di avvalersi di risorse aggiuntive da destinare allo svolgimento di servizi a vantaggio della cittadinanza;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee, da concordare con le regioni, allo scopo di stabilire che le misure agevolative possano tradursi in una riduzione della tariffa del servizio idrico, ovvero nella istituzione di un canone speciale per le captazioni idriche, comunque in misura contenuta, onde evitare un eccessivo aggravio dei costi per l'utenza, a favore dei piccoli comuni richiamati in precedenza.

9/1174/7. Blasi, Zanetta, Polledri, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

premesso che:

in occasione dell'anno internazionale della montagna, appena conclusosi, da parte di tutte le forze politiche, si è sostenuta la necessità di misure di sostegno per la montagna, anche attraverso un forte incremento delle risorse che vanno a sostanziare il Fondo nazionale per la montagna;

degli 8.100 comuni italiani sono classificati come montani circa 4.200, dei quali 3300 al di sotto dei 3.000 abitanti e 900 fra i 3.000 e i 5.000 abitanti;

il provvedimento in esame, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti costituisce pertanto un'opportunità attraverso la quale si manifestano le volontà politiche al conseguimento degli impegni assunti nel 2002, anno internazionale della montagna;

impegna il Governo

ad assumere le misure necessarie per destinare quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e fonti energetiche provenienti dalle zone montane,

nonché quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e da infrastrutture, a favore dei piccoli comuni montani, a titolo di compensazione degli oneri per i territori medesimi derivanti dalle opere stesse;

a quantificare le risorse di cui sopra secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimento di persone e merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti;

a ripartire le risorse derivanti dalle quote sopraindicate tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto della capacità fiscale media per abitante, del grado di accessibilità dei territori, degli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio, con riferimento ai comuni montani.

9/1174/8. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Boato, Detomas, Brugger, Zeller, Widman, Collè, Lion, Cima, Pappaterra, Zanella, Polledri, Vascon, Grandi, Raffaella Mariani, Panattoni, Mariotti, Innocenti, Abbondanzieri, Reduzzi, Reallacci.

La Camera,

premesso che:

l'ammontare delle risorse previste dal presente provvedimento per il finanziamento delle agevolazioni in favore dei piccoli comuni risulta oggettivamente limitato in relazione alle esigenze prioritarie di garantire gli equilibri di finanza pubblica definiti dalla legge finanziaria per il 2003;

si pone per altro l'esigenza di valutare sin da subito la praticabilità di stru-

menti e di modalità di finanziamento ulteriori delle realtà locali che il provvedimento è volto a sostenere ed a valorizzare;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurarne ulteriori forme di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, anche prevedendo in via normativa o interpretativa una maggiore incidenza dell'intervento delle imprese e delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, in relazione alla rilevanza sociale delle misure volte a sostenere ed a valorizzare i piccoli comuni.

9/1174/**9**. Crosetto, Realacci, Blasi, Polledri, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

premesso che l'ammontare delle risorse messe a disposizione dal provvedi-

mento in esame è definito in 60 milioni di euro nel triennio 2003-2005;

impegna il Governo

ad elevare il tetto delle risorse disponibili per finanziare il fondo di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

9/1174/**10**. Abbondanzieri, Chianale, Iannuzzi.

La Camera,

in relazione alla proposta di legge sui « piccoli comuni »,

impegna il Governo

ad accrescere gli stanziamenti per la realizzazione più ampia delle misure in essa previste.

9/1174/**11**. Carbonella.

**PROPOSTE DI LEGGE PISAPIA ED ALTRI E FANFANI ED
ALTRI: SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE
DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI TRE
ANNI (3323-3386)**

(A.C. 3323 - Sezione 1)

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

le proposte di legge nn. 3323 e 3386, nonostante l'assunta denominazione «sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni», costituiscono proposte di legge in materia di indulto, istituto previsto dall'articolo 79 della Costituzione, definito e disciplinato nei suoi contenuti fondamentali dagli articoli 174, 151, commi 3, 4 e 5 del codice penale, nonché dall'articolo 672 del codice di procedura penale;

l'esatta qualificazione giuridica delle proposte di legge sopraindicate deve intendersi nel senso dell'indulto, anziché della nominata «sospensione dell'esecuzione della pena», come emerge chiaramente dai seguenti elementi strutturali dei progetti di legge:

a) previsione dell'applicazione della misura sospensiva ad una indiscriminata categoria di soggetti, quali i condannati che abbiano scontato un quarto della pena inflitta e che abbiano ancora da scontare una pena detentiva non superiore a tre anni (articolo 1 del testo unificato della Commissione n. 3323-3386-A), con previsione dell'applicabilità dell'istituto sospensivo della detenzione *una tantum*, nei

confronti di condannati in stato di detenzione (articolo 9 del testo unificato), come avviene per l'indulto;

b) previsione dell'automatica concessione del beneficio indipendentemente dalla richiesta del condannato;

c) previsione di esclusioni oggettive e soggettive (articoli 2 e 3 del testo unificato) dal beneficio della sospensione della detenzione, idonee ad individuare precipue categorie di soggetti destinatari del beneficio, come è per l'indulto e come risulta dai precedenti provvedimenti in materia (decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n. 1084; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283; decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413; decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394);

d) rinunciabilità del beneficio per il condannato, conformemente a quanto prevede la disciplina codicistica in materia di istituti di clemenza a carattere collettivo, a seguito di sentenza di illegittimità costituzionale additiva n. 175 del 5 luglio 1971 sull'articolo 151 del codice penale (articolo 3, lettera a), del testo unificato);

e) specifica previsione di esclusione soggettiva dal beneficio per chi sia

stato dichiarato recidivo o delinquente abituale, professionale, o per tendenza, così come indicato dall'articolo 151, ultimo comma, del codice penale per l'indulto (articolo 3, lettera *b*), del testo unificato);

f) specifica previsione di prescrizioni alle quali è condizionata la revoca del beneficio sospensivo della detenzione, così come indicato dall'articolo 151, quarto comma, del codice penale in materia di indulto (*cd. indulto condizionato*) (articoli 5 e 7 del testo unificato);

g) specifica previsione della dichiaratoria di estinzione della pena non per espiazione della medesima, ma per il trascorso termine di sospensione della detenzione senza che sia intervenuta la revoca del beneficio sospensivo della detenzione (articolo 5, comma 3, del testo unificato);

h) non parificabilità della sospensione dell'esecuzione della pena proposta ad una misura alternativa alla detenzione, in quanto non si ha formale detenzione anche in luogo privato, e nemmeno corrispondenza tra il residuo di pena sospeso (tre anni o meno) ed il pericolo di osservanza delle prescrizioni durante le sospensioni (cinque anni) al fine della dichiaratoria di estinzione della pena;

i) previsione per cui la violazione delle prescrizioni imposte all'articolo 7 del testo unificato non determina punibilità per il delitto di evasione — come è per la detenzione domiciliare — o per altro reato specialmente previsto (cfr. articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), ma semplice revoca del beneficio;

j) previsione per cui parte delle prescrizioni vengono assunte dal beneficiario volontariamente con apposito « verbale di impegno » che non costituisce provvedimento giurisdizionale tipico di un regime espiatorio della pena alternativo alla detenzione (articolo 7, lettera *c*), del testo unificato);

in subjecta materia l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato dei

due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale;

l'approvazione dei suddetti provvedimenti, sostanzialmente ascrivibili alla previsione di cui all'articolo 79 della Costituzione, con una maggioranza diversa da quella ivi indicata rappresenterebbe evidente violazione del processo di formazione della legge stessa come disposto da norma costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 3323-3386.

n. 1. Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge prevede la sospensione della pena detentiva inflitta ed ancora da scontare per un periodo non superiore a tre anni nei confronti di un condannato che abbia scontato almeno un quarto della pena a lui inflitta;

tale sospensione pur con le prescrizioni imposte, non raffigura una ipotesi di misura alternativa alla detenzione ma un vero e proprio atto di clemenza e quindi la proposta di legge configura sostanzialmente un indulto mascherato, in termini nominali, con la definizione di sospensione dell'esecuzione della pena;

è di conseguenza prevista la estinzione della pena così come per l'indulto, istituto che, appunto, ha come finalità l'estinzione della pena.

Nulla cambia se l'estinzione consegua immediatamente alla applicazione oppure, come nel caso, sia procrastinata ad un momento successivo.

La proposta, nella sua formulazione è, quindi, finalizzata a superare (nel senso di rendere non applicabile) il chiaro disposto dell'articolo 79 della Costituzione.

La proposta, se approvata da un numero di voti inferiori ai due terzi dei componenti l'Assemblea sarebbe (dovrebbe essere) formalmente respinta oppure dichiarata chiaramente incostituzionale.

A tacere della correttezza parlamentare (il Parlamento propone una legge con il fine di aggirare (violare) una norma costituzionale) sussiste, oltre alla violazione dell'articolo 79 della Costituzione, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione giacché pone una non giustificata e non ragionevole disparità di trattamento tra soggetti condannati.

Se hanno spiegazione e giustificazione le esclusioni soggettive (con riferimento alla condizione del condannato) ed oggettive (con riferimento alla natura e gravità dei reati) non ha alcuna giustificazione il riferimento alla pena residua da scontare,

delibera

di non procedere all'esame delle proposte di legge 3323-3386.

n. 2. Anedda, La Russa, Bocchino, Landolfi, Gamba, Ascierio, Landi di Chiavenna, Merioi.

(A.C. 3323 - Sezione 2)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI MERITO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame non costituisce una ipotesi di misura alternativa alla detenzione, come sostengono i suoi presentatori, ma rappresenta un vero e proprio atto di clemenza, al pari dell'indulto, per tutta una serie di motivi, tra cui la sua generale applicabilità ai soggetti condannati che abbiano scontato una parte della pena, la concessione automatica indipendentemente dalla richiesta del condannato, la previsione di determinate

esclusioni oggettive e soggettive dal beneficio nonché la previsione di prescrizioni cui il beneficiario deve attenersi per non incorrere nella revoca del beneficio, infine l'estinzione della pena a seguito del decorso del termine di sospensione della pena invece che per espiazione della stessa;

il provvedimento, secondo l'intento dei suoi presentatori, dovrebbe introdurre un meccanismo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovrappollamento delle carceri, in quanto i dati trasmessi dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria evidenziano che la situazione potrebbe essere agevolmente risolta con il ricorso ad altro tipo di interventi, quali un piano di edilizia carceraria (che il Governo ha già messo in atto), la stipulazione di accordi bilaterali con i Paesi di origine dei reclusi e il potenziamento di istituti alternativi alla detenzione che non incidano sulla libertà e la sicurezza dei cittadini;

non esistono recenti riforme di carattere sostanziale o processuale tali da giustificare un simile intervento, dato che anche in passato l'adozione dei vari provvedimenti di clemenza è sempre stata ancorata ad importanti riforme che, per essere attuate in modo efficace, necessitavano dei suddetti provvedimenti, come è avvenuto con l'ultimo provvedimento del 1990, resosi necessario per garantire la piena entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

il provvedimento è stato esaminato in tempi ristretti senza che siano state adeguatamente approfondite alcune importanti questioni quali, ad esempio, la percentuale esatta dei soggetti beneficiari che potrebbero uscire dagli istituti di pena, generando fenomeni di allarme sociale e mettendo a repentaglio la libertà e la sicurezza dei cittadini, tanto più che non risultano predisposte misure per garantire il reinserimento sociale dei detenuti;

la grande attesa che si è creata all'interno delle carceri per l'emanazione di un provvedimento di condono condiziona in questo momento l'attività del Parlamento, unico organo su cui ricade la responsabilità politica di un provvedimento di clemenza;

l'emanazione di questo provvedimento evidenzia in modo preoccupante il venir meno della certezza della pena, attenuando ulteriormente il valore del dettato legislativo, senza dare alcun con-

tributo positivo allo sviluppo di un'azione efficace ed equilibrata del Parlamento che sia contemporaneamente contro il delitto e a favore della rieducazione del condannato,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 3323-3386.

n. 1. Luciano Dussin.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,72

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002480